

ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

Deliberazione del Commissario Straordinario n.15 del 08/08/2013

Approvazione del nuovo testo dello Statuto dell'Ente Parco Nazionale del Circeo

VISTA la Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette n. 394 del 6 dicembre 1991 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2005 istitutivo dell'Ente Parco Nazionale del Circeo pubblicato il 6 luglio 2005 sulla Gazzetta Ufficiale n. 155;

VISTO in particolare l'art. 9, commi 1 e 2, della legge 394/91, che recitano:

"1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente. 2. Sono organi dell'Ente: a) il Presidente; [...] 3. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva".

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/DPN/1162 del 2 luglio 2007, trasmesso in copia conforme all'Ente Parco Nazionale del Circeo con nota prot. DPN/2007/0018936 del 6/7/2007, con il quale è stato nominato Presidente dell'Ente Parco nazionale del Circeo Gaetano Benedetto;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/GAB/155 del 07 agosto 2012, trasmesso in copia conforme all'Ente Parco Nazionale del Circeo con nota PNM-IV prot. 0017261 del 08/08/2012, con il quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'Ente Parco nazionale del Circeo Gaetano Benedetto per garantire all'Ente di poter continuare con il suo ordinario funzionamento, evitando anche che venga a mancare la figura del legale rappresentante, nell'attesa della nuova nomina del Presidente;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/GAB/180 del 29 ottobre 2012, trasmesso in copia conforme all'Ente Parco Nazionale del Circeo con nota PNM-IV prot. 0031788 del 31/10/2012, con il quale è stato confermato per ulteriori 3 mesi a partire dal 07/11/2012 Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale del Circeo Gaetano Benedetto al fine di assicurare la continuità amministrativa e il regolare svolgimento delle attività dell'Ente Parco;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/MIN/23 del 23 gennaio 2013, trasmesso in copia conforme all'Ente Parco Nazionale del Circeo con nota PNM-IV prot. 0007668 del 29/01/2013, con il quale è stato confermato per ulteriori 3 mesi a partire dal 07/02/2013 Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale del Circeo Gaetano Benedetto al fine di assicurare la continuità amministrativa e il regolare svolgimento delle attività dell'Ente Parco;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/MIN/159 del 10 maggio 2013, trasmesso in copia conforme all'Ente Parco Nazionale del Circeo con nota PNM-IV prot. 0036405 del 15/05/2013, con il quale è stato confermato per ulteriori 3 mesi a partire dal 07/05/2013 Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale del Circeo Gaetano Benedetto al fine di assicurare la continuità amministrativa e il regolare svolgimento delle attività dell'Ente Parco;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 533 del 08.04.2008 di nomina del Direttore dell'Ente Parco Nazionale del Circeo;

VISTO il contratto di lavoro dirigenziale per l'espletamento dell'incarico di direttore dell'Ente Parco Nazionale del Circeo del dott. Giuliano Tallone stipulato in data 22 maggio 2008;

CONSIDERATO che il contratto suddetto termina in data 21 maggio 2013;

VISTA la nota n. prot. 972 del 21 maggio 2013 del Corpo Forestale dello Stato – Ispettorato Generale – Servizio IV – Divisione 12[^] con la quale si individua il dott. Comm. Capo Danilo Bucini, in servizio presso la Scuola del Corpo Forestale dello Stato con sede in Sabaudia, quale persona incaricata di prestare la propria collaborazione per l'espletamento delle attività dell'Ente Parco Nazionale del Circeo;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 11 del 28.05.2013 "Disposizioni in materia di individuazione di un facente funzioni Direttore nelle more dell'individuazione del Direttore dell'Ente Parco" con la quale si incarica il dott. Comm. Capo Danilo Bucini per l'espletamento dell'incarico di FF Direttore per assicurare la continuità operativa e gestionale dell'Ente Parco nelle more della nomina del Direttore;

VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. prot. 0038974PNM del 18/06/2013 con cui si approva la deliberazione del Commissario Straordinario n. 11 del 28.05.2013;

VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73 recante "Regolamento recante riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2013, n. 148;

CONSIDERATO in particolare l'art. 1 del suddetto DPR n.73 del 2013 "Riordino degli Enti Parco" che apporta modifiche e integrazioni alla legge 6 dicembre 1991, n. 394;

VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare prot. 0038864PNM del 17/6/2013 con la quale si evidenzia che gli Enti Parco sono chiamati a modificare il proprio statuto negli articoli concernenti la composizione e il funzionamento del Consiglio Direttivo, la composizione, l'elezione e il funzionamento della Giunta Esecutiva in applicazione del sopracitato DPR n.73 del 2013;

VISTO lo Statuto di cui si allega copia e che costituisce parte integrante e costitutiva della presente delibera;

CONSIDERATO che sono state apportate allo Statuto esclusivamente le modifiche in applicazione del DPR n.73 del 2013;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di approvare lo Statuto con le modificazioni previste;

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti come risulta dal verbale n 6/2013, allegato alla presente delibera;

PRESO ATTO che con nota prot. PNC\DIR\2013\2958 del 08/08/2013 è stato inviato lo Statuto alla Comunità del Parco per il prescritto parere di competenza ai sensi dell'art.10, comma 2, lettera D bis della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.mi.;

VISTI i poteri del Commissario Straordinario di adottare provvedimenti urgenti ed indifferibili;

DELIBERA

di prendere atto dello Statuto di cui si allega copia e che costituisce parte integrante e costitutiva della presente delibera;

di prendere atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti come risulta dal verbale n 6/2013, allegato alla presente delibera;

di adottare lo Statuto dell'Ente Parco con le modifiche apportate in applicazione del DPR n.73 del 2013;

di dare atto che con nota prot. PNC\DIR\2013\2958 del 08/08/2013 è stato inviato lo Statuto alla Comunità del Parco per il prescritto parere di competenza ai sensi dell'art.10, comma 2, lettera D bis della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.mi; c dare atto che la presente deliberazione verrà successivamente inoltrata alla Comunità del Parco per l'esame di tale parere;

di trasmettere la presente deliberazione, per l'approvazione di competenza, alla Direzione Generale per la Protezione della Natura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Corte dei Conti;

di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio della Sede legale dell'Ente Parco per quindici giorni consecutivi.

Il Commissario Straordinario Gaetano Benedetto

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale dell'Ente Parco Nazionale del Circeo per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno

Il Direttore ff dell'Ente Parco Nazionale del Circeo Comm. Capo Dott, Danilo Bucini

VERBALE DEI REVISORI DEI CONTI n.6/2013

Il giorno 8 agosto 2013 dalle ore 10,00 in P.zza del Viminale 1, a Roma, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente Parco Nazionale del Circeo per l'esame dell'ordine del giorno di seguito riportato.

Sono presenti:

Dott.ssa Alessandra De Lellis, Presidente;

Dott. Riccardo Pulcinella, Componente;

Dott.ssa Maria Simona Lombardi, Componente;

Sono inoltre presenti il dr. Danilo Bucini (direttore ff dell'Ente), il dr. Giuliano Tallone (ex direttore dell'Ente) e la d.ssa Elisabetta Castelli (consulente amministrativo-contabile dell'Ente)

Oggetto della presente riunione è il seguente punto:

1. Aggiornamento dello Statuto dell'Ente Parco Nazionale del Circeo:

Sono state esaminate le modifiche richieste dal dpr 73/2013 allo Statuto dell'Ente, approvato dal Consiglio direttivo con delibera n. 27 del 22.1.2008 e approvata dal MATT con Decisione 1051 del 22.7.2009, al fine di fornire il prescritto parere del Collegio. Si prende atto che le modifiche sono conformi a quanto previsto dal dpr e dunque il Collegio esprime in merito parere favorevole.

A margine del parere richiesto, inoltre, il Collegio ritiene di poter fornire alcuni contributi in merito a:

- 1) art. 6, comma 7: Il testo, peraltro identico al medesimo articolo del vigente Statuto, dispone in sostanza che il Presidente può nominare un Commissario ad acta in caso di inerzia o ritardo ovvero inosservanza delle direttive generali da parte del Direttore. Verrebbe da precisare al riguardo che nel citato dispositivo dovrebbe essere specificato che tale nomina debba essere conforme al d.lgs 165/2001 nonché a quanto previsto dal dl78/2010 sui limiti di spesa.
- 2) art. 17, comma 1, art. 15: L'articolo, anch'esso presente sia nel testo vigente che nel testo in corso di approvazione, prevede che la Giunta esecutiva può essere nominata solo una volta che il Consiglio direttivo sia stato nominato al completo.

Al riguardo, il Collegio nel rimarcare che ad oggi non è mai stato possibile nominare il Consiglio direttivo del Parco in tutti i suoi componenti, fa presente che la disposizione dell'articolato in questione potrebbe, sebbene in misura meno importante del passato, di fatto impedire le nomine e la piena operatività di un Organo del Parco. Potrebbe a tal proposito prevedersi la possibilità che la nomina possa essere fatte anche in presenza di un Consiglio con almeno i due terzi dei componenti.

Alle ore 11,30 la riunione è conclusa previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il presidente del Collegio d.ssg Alessandra De Lellis Componente dr. sa Maria Lombardi Componente dr. Riccardo Pulcinella

Per presenza

dr Danilo Bucini

d,ssa Elisabetta Castelli

Gilliano Tollone

ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

Approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 4 Aprile 2005

G.U. n. 155 del 6 luglio 2005

STATUTO

TITOLO I - Principi Generali

TITOLO II - Organi dell'Ente Parco

TITOLO III - Ordinamento del Personale e delle Strutture dell'Ente.

TITOLO IV - Strumenti di Gestione ed Organizzazione del Parco

TITOLO V - Partecipazione dei Cittadini

TITOLO VI - Revisione Statutaria



TITOLO I - Principi Generali

Art. 1 - Natura giuridica -

- 1. L'Ente Parco Nazionale del Circeo, istituito ai sensi dell'art. 12 della legge n. 179 del 31 luglio 2002 ("Disposizioni in materia ambientale") con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2005, di seguito denominato Ente Parco, ai sensi dell'art. 9, co. 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del mare.
- 2. L'Ente Parco ha sede legale e amministrativa nel Comune di Sabaudia (LT) .
- 3. All'Ente Parco, ai sensi dell'art. 9, comma 13, della legge n. 394/1991, si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 2 - Competenza Territoriale. -

- 1.- L'Ente Parco esercita le competenze, in base alle normative di legge e ai relativi atti attuativi, sul territorio dell' Ente Parco Nazionale del Circeo, delimitato dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale, depositata in originale presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ed in copia conforme presso la Regione Lazio e la sede dell'Ente Parco, ed allegata al D.P.R. 6 luglio 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 155 del 6 luglio 2005.
- 2. Eventuali modificazioni introdotte alla perimetrazione del Parco con Decreto del Presidente della Repubblica, comportano l'immediato adeguamento alla nuova perimetrazione della competenza territoriale dell'Ente Parco.

Art. 3 - Finalità.

- 1. L'Ente Parco tutela e gestisce i territori rientranti nel proprio perimetro allo scopo di perseguire in particolare, le finalità indicate nelle lettere a), b), c) e d) del co.3, dell'art. 1 della legge n. 394/1991 e s.m.i.. Rientra tra gli obiettivi prioritari dell'Ente Parco la promozione economicosociale delle popolazioni locali attraverso interventi atti a tutelare, valorizzare ed estendere le caratteristiche di naturalità e di integrità ambientale dell'area protetta.
- 2. L'Ente Parco garantisce sul proprio territorio l'attuazione delle norme e programmi internazionali di conservazione ambientale per i quali esso ha avuto un riconoscimento come la Convenzione di Ramsar, il Programma MAB dell'UNESCO e la Rete Natura 2000 dell'Unione Europea. Promuove inoltre l'integrazione con i territori circostanti anche in riferimento ad analoghi riconoscimenti, ed in particolare assume, in coordinamento con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio, iniziative per la conservazione e gestione siti Natura 2000 confinanti.
- 3. Al fine di garantire lo sviluppo economico-sociale della popolazione del Parco, l'Entepromuove la sperimentazione di metodi di gestione del territorio, idonei a realizzare una

integrazione sostenibile tra uomo ed ambiente naturale e tali da preservare il patrimonio naturale alle generazioni future. A tal fine l'Ente promuove anche attraverso l'intesa con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, nuove attività produttive compatibili in settori innovativi, e salvaguarda i valori culturali tradizionali presenti nelle attività agro-silvo-pastorali zootecniche forestali, nella pesca e nell'artigianato anche attraverso specifiche misure di incentivazione.

4. Per il raggiungimento di tali obiettivi l'Ente predispone il Piano per il Parco, il Regolamento ed il Piano pluriennale economico-sociale previsti agli artt. 11, 12 e 14 della legge n.394/1991, attiva le procedure per la definizione di intese ai sensi dell'art. 81 del decreto del Presidente della repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine della piena applicazione delle misure di incentivazione previste dall'art. 7, della legge n. 394/1991, e può promuovere i patti territoriali di cui all'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4 - Nome e logo del Parco

- 1- L'Ente Parco, in tutti i suoi atti, si identifica con il nome "Ente Parco Nazionale del Circeo" e con il logo approvato dal Consiglio Direttivo.
- 2- Il Parco ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome e del proprio logo, escluso l'uso che del nome e del logo potrà essere fatto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell'esercizio delle potestà che gli appartengono.
- 3. Per le finalità dell'art. 14, co. 4, della legge n. 394/1991, l'Ente Parco può concedere, con apposita convenzione, l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e beni locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del Parco, purché prodotti nei Comuni ricompresi nell'area del Parco.

TITOLO II - Organi dell'Ente Parco

Art 5 Organi

- 1 Sono organi dell'Ente Parco:
- a) Il Presidente;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) La Giunta esecutiva;
- d) Il Collegio dei Revisori dei conti;
- e) La Comunità del Parco.
- -2. Ai sensi dell'art. 9, co. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dal comma 8 dell'art. 11- quaterdecies della legge 2 dicembre 2005, n. 248, gli organi dell'Ente Parco durano in carica cinque anni.

Art. 6 - Presidente -

- -1- Il Presidente è nominato con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio d'intesa con il Presidente della Regione Lazio e dura in carica 5 anni.
- -2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente Parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio Direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili sottoponendolo alla ratifica del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e promuove le azioni ed i provvedimenti più opportuni e necessari per la tutela degli interessi del Parco.
- -3. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva coordinandone l'attività ed emana gli atti a lui espressamente demandati dalle leggi, dai regolamenti e dal presente Statuto
- -4. In qualità di legale rappresentante dell'Ente Parco il Presidente sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali di qualsiasi natura e tipo; in particolare, rappresenta l'Ente, in sede di giurisdizione amministrativa, per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area protetta e, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, interviene nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possono compromettere l'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta.
- -5. Il Presidente, nell'ambito delle direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione emanate dal Consiglio Direttivo, esercita un potere d'indirizzo, identificando le priorità degli interventi ed eventualmente progetti speciali e scadenze intermedie.
- -6. Il Presidente assegna al Direttore, nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo, le risorse finanziarie iscritte al bilancio dell'Ente per il perseguimento degli obiettivi fissati e programmati.
- -7. Il Presidente non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare atti di competenza del Direttore. In caso di inerzia o ritardo ovvero di inosservanza delle direttive generali da parte del Direttore, che determino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Presidente può nominare, previa contestazione, un Commissario ad Acta, dandone conoscenza al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Nei casi d'urgenza la contestazione può essere omessa.
- -8- Il Presidente esercita, fino all'insediamento della Giunta esecutiva, le funzioni ad essa spettanti in base all'art. 16, co. 2 del presente Statuto.

Art. 7 - Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

- -1- Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da otto componenti, nominati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, secondo le modalità previste dall'Art. 9, co,4 della legge n. 394/91 e s.m.i; dura in carica cinque anni.
- 2. In caso di morte, dimissioni di un Consigliere o comunque di vacanza del posto, il componente che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo residuo di carica del Consiglio Direttivo.
- 3. Le dimissioni da Consigliere devono essere presentate in forma scritta al Presidente ed hanno efficacia dal momento nel quale il Presidente le comunica al Consiglio Direttivo nella sua prima riunione e questo ne prende atto. Le dimissioni non possono essere comunque ritirate dopo la presa d'atto del Consiglio Direttivo.

- 4. Qualora il Presidente non provveda alla comunicazione di cui al comma precedente, il dimissionario può richiedere al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di prendere atto delle sue dimissioni.
- 5. I Consiglieri, nominati su designazione della Comunità del Parco, che all'atto della nomina rivestono la carica di Sindaco di un Comune oppure di Presidente di una comunità Montana, di una Provincia o di una Regione, presenti nella Comunità del Parco, ovvero ancora di Assessori o Consiglieri degli stessi Enti, decadono immediatamente dall'incarico di membro del Consiglio direttivo in caso di cessazione dalla predetta carica, con conseguente rinnovo della designazione.
- 6- Il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza di cui al comma precedente nella prima riunione utile.
- 7. Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, il Direttore del Parco ed i Revisori dei Conti, ed altresì può partecipare, senza diritto di voto, il Presidente della Comunità del Parco qualora egli non faccia già parte del Consiglio Direttivo medesimo.

Art, 8 - Prima adunanza del Consiglio Direttivo

- 1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 7 della legge 6 dicembre 1991, n.394 e s.m.i, il Consiglio Direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.
- -2. Nella prima adunanza, qualora i membri designati dalla Comunità del Parco in conformità all'art. 24, co.1, lett.a) del presente Statuto, risultino tutti nominati, il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno un Vice Presidente, scegliendolo tra i membri designati dalla Comunità del Parco, secondo le modalità di cui all'art. 15.
- 3. Per la validità della prima adunanza e delle deliberazioni in essa adottate il numero dei membri non può essere inferiore a cinque.

Art. 9 - Convocazione del Consiglio Direttivo -

- 1.Il Consiglio Direttivo è convocato:
 - a." dal Presidente,
 - b. su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica,
 - c. per deliberazione della Giunta Esecutiva.
- 2. Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente almeno tre volte l'anno, ed in seduta straordinaria ogni volta che la sua convocazione sia disposta ai sensi delle lettere b) e c) del comma precedente.
- 3. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del primo comma l'adunanza deve essere tenuta entro 15 giorni dalla data in cui è pervenuta al Presidente la richiesta o la deliberazione adottata dalla Giunta Esecutiva. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia avuto luogo, il Consiglio Direttivo può essere convocato, con il dovuto preavviso, e con il medesimo ordine del giorno, dal più anziano di età tra coloro che hanno presentato la richiesta di convocazione o tra i componenti la Giunta Esecutiva.

- 4.- L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente Parco e consegnato ai componenti del Consiglio Direttivo nei seguenti termini:
- almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza presso il domicilio indicato al momento dell'insediamento;
- almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza per i casi di motivata urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno. Qualora la maggioranza dei Consiglieri lo richieda, la deliberazione deve essere differita al giorno seguente
- 5. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso al Presidente della Comunità del Parco ed ai membri del Collegio dei Revisori almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
- 6. L'avviso di convocazione può essere notificato a mano oppure può essere trasmesso per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo telegramma, telefax o altro mezzo di trasmissione dal quale risulti la data di invio e quella di ricevimento (ad. Es: posta elettronica).
- 7. Quattro giorni prima dell'adunanza i documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria degli Organi a disposizione dei consiglieri. Nei casi di convocazione di urgenza i documenti relativi devono essere depositati contestualmente alla convocazione.
- 8. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma e salvo diversa motivata indicazione nella lettera di convocazione, presso la sede dell'Ente Parco.

Art. 10 - Numero legale per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo

- 1. Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
- 2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente presiede il Vice presidente; in caso di contestuale assenza o di impedimento del Presidente e del Vice presidente il Consiglio Direttivo è presieduto dal Consigliere presente più anziano di età.
- 3. –I componenti del Consiglio Direttivo che escono dalla sala prima della votazione non vengono computati per determinare la validità della seduta.

Art. 11 - Numero legale per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

- 1. Salvi i casi di votazione segreta previsti dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo delibera, con votazione palese, a maggioranza dei presenti, eccettuato il caso in cui sia richiesta una maggioranza qualificata. In caso di parità prevale il voto del Presidente tranne che per le votazioni segrete. Nell'eventualità di non accoglimento di una deliberazione, la stessa non può essere ripresentata nella medesima seduta.
- 2. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso in modo palese dalla maggioranza dei presenti.
- 3. Per la revisione totale o parziale della Statuto è richiesta, sia per la validità della seduta che per la validità della deliberazione, la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti in carica.

Qualora tale maggioranza richiesta per la validità della deliberazione non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e la deliberazione è approvata qualora ottenga per due volte il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica.

- 4. I membri del Consiglio Direttivo non possono partecipare alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie verso l'Ente Parco e verso eventuali organismi dal medesimo amministrati o soggetti alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratti di interesse proprio o di interessi, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado ovvero si tratti di conferire impieghi o incarichi ai medesimi.
- 5 I divieti di cui al comma precedente comportano anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione di detti affari.

Art. 12 - Funzioni del Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo, ispirandosi ai principi di buon andamento, imparzialità e legalità, nonché ai criteri di economicità, di efficacia, efficienza e pubblicità, determina l'indirizzo programmatico e definisce gli obiettivi da perseguire, nonché verifica, attraverso il Presidente la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
- 2. Il Consiglio Direttivo:
- a) delibera lo Statuto dell'Ente Parco, sentito il parere della Comunità del Parco, e delibera ogni sua revisione;
- b) elegge, con le modalità previste dallo Statuto, il Vice-Presidente e la Giunta Esecutiva;
- c) delibera l'attività generale di indirizzo e programmazione;
- d) delibera i bilanci annuali, le loro variazioni ed assestamenti ed il conto consuntivo;
- e) delibera la proposta di dotazione organica e ogni sua revisione;
- f) delibera i regolamenti interni per il raggiungimento delle finalità dell'Ente Parco;
- g) adotta, previo parere della Comunità del Parco il regolamento del Parco previsto dall'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394/91 e s.m.i.;
- h) indica, ai sensi dell'art. 12, co.3, della legge n. 394/91 e s.m.i., i criteri per la predisposizione del Piano del Parco;
- i) delibera, ai sensi dell'art. 9,co. 8, della legge n. 394/91 e s.m.i. sulla proposta di Piano del Parco;
- 1) esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale ai sensi dell'art. 9 co. 8 della 394/1991 e s.m.i;
- m) delibera di intervenire, qualora lo ritenga opportuno o necessario, nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possono compromettere l'integrità del patrimonio naturale del Parco e propone azioni di tutela in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive del Parco;

19

- n) ratifica, nella prima seduta, le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, assunte in via d'urgenza dal Presidente;
- o) assume ogni altro provvedimento ad esso demandato dalla legge, dai regolamenti ovvero sottoposto alla sua attenzione dalla Giunta Esecutiva o dal Presidente.

Art. 13 - Verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

- 1. Il verbale della riunione del Consiglio Direttivo è sottoscritto dal Presidente o, in sua assenza, con chi preside l'adunanza, e dal Direttore.
- 2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Consiglierei, le loro dichiarazioni di voto.
- 3. Il controllo degli atti avviene nei limiti, nei modi e nei termini stabiliti dagli articoli 29 e 30 della legge 20 marzo 1975, n.70. e delle prescrizioni normative che regolano la materia. Le deliberazioni sono pubblicate, entro quindici giorni dalla loro adozione, mediante l'affissione all'Albo Pretorio dell'Ente Parco per quindici giorni consecutivi e decorsi i quali divengono esecutive, salvi gli atti per i quali sia previsto un termine diverso.
- 4. Le delibere sono conservate presso la sede dell'Ente Parco unitamente agli estremi di esecutività ed agli eventuali atti di annullamento da parte degli Organi di controllo.

Art. 14 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Direttivo sono pubbliche,

2. Le sedute del Consiglio Direttivo sono segrete qualora si tratta di questioni concernenti persone che comportano apprezzamenti e giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica e privata, sulla capacità e sulle qualità personali

Articolo 15 Vice-Presidente -

- l. Il Vice-Presidente dell'Ente Parco, scelto tra i membri designati dalla Comunità del Parco, è eletto dal Consiglio Direttivo nel corso della prima adunanza a maggioranza assoluta ed a votazione segreta.
- 2. Nel caso in cui non sia raggiunta la maggioranza prevista, la votazione si ripete con le stesse modalità, per altre due volte in sedute distinte.
- 3. Qualora non si raggiunga per tre volte il numero dei voti previsti, nella successiva seduta è eletto Vice-Presidente il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti.
- 4. Il Vice-Presidente fa parte di diritto della Giunta Esecutiva e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento.

18

Art. 16 - Giunta Esecutiva: composizione e competenza.

- 1. La Giunta Esecutiva è composta:
 - a) dal Presidente dell'Ente Parco, che la presiede;
 - b) dal Vice Presidente dell'Ente Parco, che ne fa parte di diritto;
 - c) da un componente eletto dal Consiglio Direttivo scelti tra i Consiglieri in carica.
- 2. Alle sedute della Giunta Esecutiva partecipa il Direttore del Parco senza diritto di voto.

Alla Giunta esecutiva compete:

- a) La formulazione di proposte di atti di competenza del Consiglio Direttivo;
- b) La cura dell'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- c) L'adozione di tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto al Consiglio Direttivo al Presidente e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Direttore del Parco
- 3 Di ciascuna deliberazione della Giunta Esecutiva è data comunicazione al Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Elezione della Giunta Esecutiva

- 1. La Giunta Esecutiva è eletta dal Consiglio Direttivo, di seguito alla nomina di tutti i suoi componenti e con la presenza di almeno 2/3 degli stessi in seduta pubblica.
- 2. Per l'elezione della Giunta esecutiva i componenti del Consiglio Direttivo potranno esprimere due preferenze. Risulteranno eletti i componenti il Consiglio Direttivo che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
- 3. I membri della Giunta Esecutiva, fatta eccezione per il Presidente ed il Vice Presidente, possono essere oggetto di sfiducia attraverso apposita mozione, proposta dal Presidente o da almeno ¼ dei Consiglieri in carica del Consiglio Direttivo e votata dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo. In caso di sfiducia, il Consiglio Direttivo provvede all'elezione dei nuovi componenti la Giunta esecutiva con le modalità previste dal presente articolo in una successiva seduta da tenersi entro dieci giorni.

Art. 18 - Convocazione della Giunta Esecutiva

- 1. La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario ovvero entro dieci giorni qualora ne facciano richiesta almeno due componenti. La convocazione è disposta mediante avviso contenente l'ordine del giorno che deve pervenire ai membri della Giunta almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi di motivata urgenza per i quali i termini sono ridotti a ventiquattro ore.
- 2. Le integrazioni all'ordine del giorno sono ammesse con preavviso di almeno ventiquattro ore prima dell'ora stabilita per la riunione.

- 3. L'avviso di convocazione deve essere notificato a mano o trasmesso per lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo telegramma, oppure a mezzo telefax o altro mezzo di trasmissione dal quale risulti la data di invio e quella di ricevimento (posta elettronica, ecc) presso il domicilio indicato al momento dell'insediamento.
- 4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e per motivi di urgenza la Giunta Esecutiva è convocata, con le medesime modalità previste dal presente articolo, dal vice presidente.

Art. 19 - Numero legale per la validità delle sedute e delle deliberazioni della Giunta Esecutiva.

- l. Per la validità delle sedute della Giunta Esecutiva è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
- 2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente presiede il Vice Presidente .
- 3. La Giunta Esecutiva delibera a maggioranza dei presenti con votazione palese; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di colui che presiede la seduta.
- 4. I componenti della Giunta Esecutiva che escono dalla sala prima della votazione non vengono computati per determinare la validità della seduta .
- 5. Nei casi di urgenza motivata le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti.
- 6. Il voto contrario del Consiglio Direttivo su una proposta della Giunta Esecutiva non comporta né la decadenza né le dimissioni della stessa

Art. 20 - Verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni della Giunta Esecutiva.

1.- Alla verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni della Giunta Esecutiva si provvede con le modalità di cui al precedente art. 13

Art. 21 - Cessazione dei singoli componenti la Giunta Esecutiva

- 1. Fatta eccezione per il Presidente, in caso di cessazione delle funzioni di componente la Giunta Esecutiva, per dimissioni, revoca o altra causa, il Consiglio Direttivo provvede alla nuova elezione con le modalità di cui all'art. 17.
- 2. In caso di vacatio funzionale della Giunta Esecutiva, le funzioni sono assunte dal Consiglio Direttivo.

Art. 22 - Collegio dei revisori dei conti



- 1. Il Collegio dei revisori dei conti nominato con le modalità previste dall'art. 9, co. 10, della legge n. 394/91 e s.m.i., esercita il riscontro contabile secondo norme di contabilità dello Stato e sulla base del regolamento di contabilità dell'Ente Parco. E' altresì tenuto a fornire il parere in merito alle delibere di adozione o modificazione degli statuti, dei regolamenti e delle piante organiche.
- 2. Il Collegio dei revisori dei conti partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo

Art. 23 - Comunità del Parco

- 1. La Comunità del Parco è Organo dell'Ente Parco ed è costituita dal Presidente della Regione Lazio, dal Presidente della Provincia di Latina, dai Sindaci dei Comuni di Latina, Ponza, Sabaudia e San Felice Circeo e dal Presidente della Comunità Isolana dell'Arcipelago Pontino il cui territorio ricade tutto o in parte in quello del Parco.
- In caso di impedimento a partecipare alla riunione, ciascun membro della Comunità del Parco può conferire delega scritta ad un componente della Giunta o del Consiglio dell'Ente cui egli appartiene affinché lo sostituisca in seno al collegio; il documento contenente la delega va esibito, anteriormente all'inizio della seduta per la quale è stato rilasciato, al Presidente della Comunità del Parco, il quale dispone che esso sia acquisito a verbale e conservato agli atti della seduta. È vietato il cumulo delle deleghe in capo al medesimo delegato
- 3. La Comunità del Parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco. i Documenti della Comunità del Parco sono acquisiti e custoditi a cura del Segretario nominato dai membri della stessa
- 4. La Comunità del Parco elegge al suo interno un Presidente ed un vice Presidente, e si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del suo Presidente.
- 5. La Comunità del Parco può riunirsi altresì su richiesta del Presidente dell'Ente Parco o di almeno un terzo dei suoi componenti.
- 6. La Comunità del Parco per il suo funzionamento si avvale delle strutture dell'Ente Parco. Alle riunioni della Comunità del Parco possono presenziare, su invito del Presidente della Comunità, il Presidente e/o il Direttore dell'Ente Parco.

Art, 24 – Funzioni della Comunità del Parco

- 1. La Comunità del Parco svolge i seguenti compiti:
- a) designa quattro rappresentanti per la formazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco. La designazione dei rappresenti della Comunità del Parco avviene con voto limitato, secondo le modalità previste nel Regolamento di organizzazione di cui alla successiva lett. i)
- b) partecipa, ai sensi dell'art. 12, co.3, della legge n. 394/91 e s.m.i., alla definizione dei criteri per la predisposizione del Piano del Parco indicati dal Consiglio Direttivo
- c) esprime parere obbligatorio sul Piano del Parco predisposto dall'Ente;
- d) elabora ai sensi dell'art. 14, co. 2 della legge n. 394/91 e s.m.i., contestualmente all'elaborazione de Piano del Parco, un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibile, ai sensi dell'art. 10, co.3 della L 394/1991 e s.m.i..
- e) esprime parere obbligatorio sul Bilancio e sul Conto consuntivo dell'Ente Parco
- f) esprime parere obbligatorio sul Regolamento del Parco
- g) esprime parere obbligatorio su altre questioni richieste da almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo;
- h) esprime parere obbligatorio sullo Statuto dell'Ente Parco e sulle eventuali revisioni;

- i) adotta il proprio regolamento di organizzazione.
- 2. I pareri della Comunità del Parco, sono espressi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

Art. 25- Indennità

1. - Al Presidente dell'Ente spetta l'indennità di carica stabilita con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sulla base delle apposite direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e decurtata ai sensi delle vigenti disposizioni contabili in materia di contenimento della spesa pubblica.

2. Ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti spettano le indennità di carica stabilite con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sulla base delle apposite direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e decurtata ai sensi delle vigenti disposizioni contabili in

materia di contenimento della spesa pubblica.

TITOLO III - Ordinamento del Personale e delle Strutture dell'Ente.

Art. 26 - Direttore

- 1. Il Direttore del Parco è nominato con le modalità di cui all'art. 9, comma 11, della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e s.m.i.
- Nell'ambito delle funzioni generali previste dalla legge per i dirigenti della Pubblica Amministrazione, il Direttore svolge, in particolare, i seguenti compiti:
- a) coopera e collabora con il Presidente e con gli organi dell'Ente Parco per la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare;
- b) adotta, salvo quanto previsto dal regolamento generale di organizzazione di cui all'art. 27 del D.lgs 165/2001, tutti gli atti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane strumentali e di controllo;
- c) nel rispetto della normativa vigente assume le determinazioni, sulla base dei criteri fissati dal Consiglio Direttivo, relative all'instaurazione di rapporti di consulenza e collaborazione con professionisti e con Enti specializzati;
- d) nel rispetto dei principi e delle norme dettati dalla legge e dal regolamento generale di o organizzazione, assume le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro, ivi compresi le relazioni sindacali;

M

- e) partecipa, con parere consultivo e nella qualità di segretario, alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, e ne sottoscrive i verbali e gli atti deliberativi insieme al Presidente;
- f) esprime il parere di regolarità tecnica e contabile degli atti degli Organi dell'Ente
- g) è l'interlocutore dell'Ufficiale del Corpo Forestale dello Stato preposto al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente di cui agli artt. 1 e ss del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, attuativo della previsione dell'art. 21, co.2 della legge 394/91 e s.m.i.
- h) rilascia il nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 e s.m.i., sulla base dell'istruttoria tecnica degli uffici dell'Ente. Qualora venga esercitata un'attività in difformità dal Piano per il Parco, dal regolamento e dal nulla osta, dispone la sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione o di trasformazione di opere. In caso di non ottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro i termini stabiliti, il Direttore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo le procedure di cui ai commi 2,3, 4 e 5 dell'art.41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai sensi dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto n. 639 del 14 Aprile 1910.
- i) provvede, ai sensi dell'art. 30, co.2, della legge n. 394/1991 e s.m.i. alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite per le violazioni delle disposizioni emanate dall'Ente Parco, a tutela dell'area protetta.
- 3. La sostituzione de Direttore del Parco, nei casi di sua assenza o impedimento, è disciplinata dal regolamento generale di organizzazione, salvo quanto comunque previsto dal successivo art. 27, co.3.

Art. 27 - Il personale

- 1. Il Personale dell'Ente Parco è quello previsto dalla dotazione organica regolarmente approvata, ed assegnato agli uffici competenti per settori omogenei a cui sono preposti funzionari che rispondono direttamente al Direttore: in tale ambito le funzioni di vice-direzione sono affidate al funzionario di grado più elevato.
- 2. L'attribuzione temporanea di mansioni superiori al personale di cui al primo periodo del precedente co. 1, rimane disciplinata dalle disposizioni vigenti in materia.
- 3. In caso di assenza o impedimento del Direttore del Parco. il funzionario cui sono affidate le funzioni di vice-direzione può essere adibito, previa incarico del Presidente, a svolgere compiti specifici, non prevalenti, della qualifica di Direttore del Parco, senza che ciò comporti variazione alcuna del trattamento economico.
- 4. La sorveglianza sul territorio del Parco è esercitata dal Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato.
- 5. Il Direttore può conferire ai dipendenti dell'Ente Parco in possesso dei requisiti soggettivi previsti di cui all'art. 138 del R.D. 13 giugno 1931, n. 773, compiti di sorveglianza, previa

18

accettazione di questi ultimi, in aggiunta o in concomitanza agli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento di detti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardie giurate.

6. - Per il conseguimento delle finalità istitutive del Parco è consentito, a seguito di conformi deliberazioni del Consiglio Direttivo, l'impiego di personale tecnico e di manodopera ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale e nel rispetto della normativa vigente. Alle relative procedure l'Ente Parco provvede successivamente all'approvazione del bilancio di previsione ove sia iscritto il connesso stanziamento.

Art. 28 - Corsi di formazione professionale

- 1. L'Ente Parco partecipa al miglioramento della professionalità dei propri dipendenti organizzando direttamente corsi di formazione ovvero garantendo la partecipazione del personale a corsi di formazione professionale, organizzati da strutture specializzate.
- 2. L'Ente Parco può organizzare altresì, anche d'intesa con altre Amministrazioni Pubbliche o Istituzioni Private, corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del Parco

Art. 29 - Azioni di tutela

l. - L'Ente Parco per la sola ed esclusiva tutela dei propri diritti ed interessi assicura l'assistenza in sede processuale agli amministratori, al Direttore, ai dipendenti mediante la stipula di una polizza assicurativa che copra la responsabilità civile dei medesimi, purché non vi sia conflitto di interessi con l'Ente.

TITOLO IV - Strumenti di Gestione ed Organizzazione del Parco

Art. 30- Regolamento del Parco

- 1. Il regolamento del Parco, previsto e regolato dall'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco e valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali.
- 2. Il Regolamento è adottato dall'Ente Parco, anche contestualmente all'approvazione del Piano per il Parco di cui all'art. 31 del presente Statuto, ed è approvato dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, previo parere degli Enti Locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta e comunque d'intesa con La Regione Lazio. Qualora i previsti pareri non intervengono entro il suddetto termine, essi si intendono favorevolmente acquisiti.

- 3. Il Regolamento, contestualmente alla sua pubblicazione, viene notificato agli Enti componenti la Comunità del Parco.
- 4. Il regolamento del Parco acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: entro tale termine i Comuni interessati sono tenuti ad adeguare ai contenuti ed alle previsioni del regolamento i propri regolamenti. Decorso il termine di novanta giorni, le disposizioni del regolamento del Parco prevalgono comunque su quelle del Comune che è tenuto alla loro applicazione.
- 5. Le modificazioni al regolamento del Parco sono introdotte con la medesima procedura prevista per la sua approvazione ed esplicano gli effetti conseguenti nei termini di cui al comma precedente.

Art. 31 - Piano per il Parco

- 1. Il Piano per il parco, previsto e regolato dall'art.12 della legge n.394/1991 e s.m.i, tutela i valori naturali ed ambientali, storici, culturali, antropologici tradizionali.
- 2. La formazione del piano avviene nel rispetto della seguente procedura:
- il Consiglio direttivo delibera i criteri per la predisposizione del Piano:
- la Comunità del Parco partecipa alla definizione di tali criteri con apposita deliberazione:
- entro 18 mesi dalla costituzione dei suoi Organi, l'ente Parco predispone il Piano sulla base dei criteri di cui al punto precedente, nonché dei criteri e finalità della legge n. 394/91 e s.m.i;
- la Comunità del Parco esprime il proprio parere obbligatorio sul Piano predisposto dall'Ente Parco;
- il Piano, approvato dal Consiglio Direttivo, viene inoltrato alla Regione del Lazio che provvede alla sua adozione entro i successivi novanta giorni.
- 3. Il Piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dell'Ente Parco, della Regione, della Provincia, dei Comuni, delle Comunità Montane e della Comunità del Parco; in tal sedi chiunque può prendere visione e chiederne copia.
- 4. Del deposito del Piano adottato è data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e su due quotidiani di rilievo nazionale e locale.
- 5. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte sulle quali l'Ente Parco esprime, entro trenta giorni, con deliberazione del Consiglio Direttivo, il proprio parere.
- 6. Entro centoventi giorni dal ricevimento della deliberazione del Consiglio Direttivo di cui al comma 5, la Regione Lazio si pronuncia in merito, ed approva il piano per il Parco previe le intese di cui al comma 4 dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.
- 7. In caso di mancata approvazione del Piano si applicano poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.
- 8. Il Piano per il Parco ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse, di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione, compresi i piani di bacino.
- 9. Il piano per il Parco è Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui Bollettini Ufficiali della Regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle Amministrazioni pubbliche e dei privati.

10. - Il Piano per il Parco è modificato con le stesse procedure necessarie alla sua approvazione ed è aggiornato con identiche modalità almeno ogni dieci anni.

Art. 32 - Pareri e Nulla osta

1. - Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del Parco è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2005 e dall'art. 13 della legge n. 394/91 e s.m.i

Art. 33 - Piano pluriennale economico e sociale

- 1. Contestualmente all'elaborazione del Piano del Parco, la Comunità del Parco elabora il Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, di cui dall'articolo 14, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.
- 2. Ai sensi dell'art. 10,co. 3, della legge n. 394 del 1991 e s.m.i, il Piano pluriennale economico e sociale è deliberato dalla Comunità del Parco previo parere vincolante del Consiglio Direttivo .
- 3 . Il piano Pluriennale Economico Sociale è approvato dalla Regione Lazio nei modi e con le forme di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.
- 4- I contenuti del piano riguardano in particolare quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.
- 5.In caso di contrasto tra Comunità del Parco, altri Organi dell'Ente Parco e Regione, la questione del Piano pluriennale economico e sociale è rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei Ministri.
- 6. Il Piano ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con le medesime procedure previste per la sua formazione.

Art. 34 - Acquisti, espropriazione ed indennizzi

- 1. L'Ente Parco può acquisire immobili inclusi nel perimetro del Parco, anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione, di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 15 della legge n. 394/91 e s.m.i., secondo le norme generali vigenti.
- 2. L'Ente può prendere in locazione immobili secondo le norme generali vigenti.
- 3. L'Ente Parco provvede ad indennizzare, previa valutazione tecnica, i danni provocati dalla fauna selvatica: L'Ente provvede altresì all'indennizzo degli eventuali danni alle attività agro-silvo-pastorali derivanti dai vincoli imposti all'interno del territorio del Parco sulla base di principi equitativi e nel rispetto delle disposizioni di attuazione emanate in materia dal Ministro

dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare in applicazione al disposto di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.

4. - Il regolamento di cui all'articolo 15 della legge n. 394/91 e s.m.i. stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi che debbono comunque essere corrisposti entro novanta giorni dalla data della notizia del documento.

Articolo 35 - Disposizione finanziaria

- 1. L'esercizio finanziario dell'Ente Parco ha la durata di un anno. Esso inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
- 2 Nell'esercizio della facoltà di deroga riconosciuta dall'art.5, co.2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, la gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione, deliberato dal Consiglio Direttivo entro il 31 ottobre di ciascun anno.
- 3. Costituiscono entrate dell'Ente Parco:
 - a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato e dell'Unione Europea;
 - b) i contributi delle Regioni e degli Enti territoriali interessati al territorio del Parco;
 - c) i contributi di altri Enti pubblici;
 - d) i contributi ed i finanziamenti destinati a specifici progetti;
 - e) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro;
 - f) gli eventuali redditi patrimoniali;
 - g) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi, e quelli derivanti dall'art. 4 del presente Statuto;
 - h) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
 - i) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme di legge e/o regolamentari;
 - i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente Parco.
- 4. All'Ente Parco è garantito il regime delle agevolazione e delle detrazioni fiscali previste dagli artt. 16 e 37 della legge n. 394/91 e s.m.i.

Art. 36 - Accordi di programma

1. - Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di altri programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata dell'Ente Parco e di

altri soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica, il Presidente dell'Ente Parco, sulla base di una relazione alla competenza primaria o prevalente del Parco con riguardo all'opera, agli interventi od ai programmi di intervento, promuove o partecipa ad accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. Qualora gli accordi di programma comportino espressione di autorizzazioni, pareri, nulla osta di competenza dell'Ente Parco il Presidente cura la partecipazione istruttoria degli uffici e la preliminare o contestuale espressione del Direttore dell'Ente Parco per quanto di competenza.

- 2. Per il conseguimento degli scopi di cui al comma 1 e in attuazione dei suddetti accordi, o comunque nei casi previsti dalla legge, il Direttore dell'Ente Parco, può partecipare a conferenze di servizi tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.
- 3. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate, è sottoscritto dal Presidente dell'Ente Parco tenuto conto degli atti di indirizzo generale assunti dall'Ente
- 4 Ove l'accordo di programma comporti una variazione agli strumenti urbanistici vigenti, è necessario che vengano seguite le procedure di legge, a seguito della convocazione di tutti i soggetti interessati.

Art. 37 - Aree contigue

- 1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n.394 e s.m.i., l'Ente Parco può predisporre documentazioni, analisi ed atti preliminari d'intesa.
- 2. L'Ente Parco partecipa con la Regione e gli enti interessati all'adozione di idonei piani e programmi relativi alle aree contigue di cui al comma l.

TITOLO V - Partecipazione dei Cittadini

Art. 38 - Caratteristiche della partecipazione

- l. L'Ente Parco valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato e promuove la partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni dell'amministrazione dell'Ente Parco.
- 2. Le modalità di convocazione, di ordinamento e di funzionamento degli istituti della partecipazione previsti nel presente Titolo V sono stabilite con regolamento approvato dal Consiglio Direttivo; tale regolamento deve assicurare il pieno rispetto dei principi di partecipazione.



Art. 39 - Consultazione

1. - L'Ente Parco promuove e favorisce forme di consultazione, finalizzate alla tutela di interessi collettivi e diffusi.

Articolo 40 - Istanze, petizioni e proposte

- 1. L'Ente Parco riconosce e garantisce ai cittadini, alle associazioni ed ai soggetti collettivi in genere, il diritto di istanza, petizione e proposta.
- 2. Mediante le istanze i cittadini chiedono ragione su specifici aspetti dell'attività dell'Ente Parco.
- 3. Mediante le petizioni i cittadini sollecitano l'intervento su questioni di interesse generale ed espongono comuni necessità.
- 4. Mediante le proposte i cittadini possono avanzare richieste per l'adozione da parte degli organi dell'Ente Parco di atti specifici.
- 5. L'Ente Parco, tramite il Presidente ovvero la Giunta esecutiva, esprime per iscritto entro 60 giorni le proprie valutazioni su ogni singola iniziativa di cui ai commi precedenti.
- 6. Modalità e termini per la formulazione di istanze, petizioni e proposte, nonché i termini per la definizione delle medesime, sono stabilite dal regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 38.

Articolo 41 - Pubblicità degli atti

- 1. Al fine di garantire la pubblicità degli atti dell'Ente Parco e della Comunità del Parco è istituito presso la sede del Parco un apposito spazio da destinare ad Albo per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti da leggi, regolamenti e dal presente Statuto.
- 2. La pubblicità degli atti deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
- 3. Il Direttore provvede anche che gli atti vengano affissi e certifica l'avvenuta pubblicazione.
- 4. Tutti gli atti dell'Ente Parco sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge.
- 5. L'Ente Parco adotta le forme necessarie per la creazione di mezzi informativi che possono raggiungere con capillarità la cittadinanza, rendendo pubblica la propria attività amministrativa.
- 6. E' facoltà di chiunque abbia interesse di prendere visione dei documenti amministrativi e di ottenerne copia. I modi per l'esercizio di tali diritti, le determinazioni amministrative inerenti e la tutela giurisdizionale sono disciplinati dalla normativa generale in materia di trasparenza e pubblicità degli atti amministrativi e dei connessi procedimenti.



TITOLO VI - Revisione dello Statuto

Art. 42 – Modalità di revisione

l. - La revisione totale o parziale del presente Statuto deve essere deliberata secondo le modalità previste dall'art. 11 comma 3.





Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio



DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE

IL DIRETTORE GENERALE

All'Ente Parco Nazionale del Circeo Via Carlo Alberto, 104 04016 Sabaudia (LT)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Marc

E, p.c.:

REGISTRO UFFICIALE - USCITA Prot. 0046287/PNM del 07/10/2013 DIVV

Al Collegio dei Revisori dei Conti c/o Ente Parco

Al Presidente della Comunità del Parco c/o Ente Parco

Alla Corte dei Conti Sezione Controllo Enti Via Baiamonti, 25 00195 Roma

Oggetto: modifiche statuto dell'Ente Nazionale del Circeo in attuazione del D.P.R. 73/2013.

Si fa riferimento alla deliberazione n. 15 dell'8 agosto 2013 con la quale il Commissario Straordinario di codesto Ente, stante l'obbligo di adeguare il vigente statuto alle previsioni della normativa in oggetto nei termini dalla stessa indicati, tenuto conto dei pareri favorevoli espressi dal Collegio dei Revisori dei Conti (verbale n.6 dell'8 agosto 2013) e dalla Comunità del Parco (delibera n.1 del 12 settembre 2013), ha approvato talune modificazioni allo statuto adottato dal Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare con decreto prot .n. DPN-DEC-2009-0001051 del 22 luglio 2009.

Al riguardo, considerato che le modifiche apportate al vigente statuto risultano conformi alle previsioni di cui al DPR 73/2013, non vi sono osservazioni da formulare in merito alla deliberazione in esame.

Si provvederà ad adottare dette modifiche con decreto ministeriale che sarà cura trasmettere, una volta perfezionato.

esays.